



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, AMATI, ANTEZZA, CASSON, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, Mariapia GARAVAGLIA, MARITATI, PERTOLDI, STRADIOTTO, TOMASELLI, VITA, DE LUCA, AGOSTINI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CHITI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, PITTONI, CHIAROMONTE e GRANAIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2011

Misure per l’istituzione del reddito minimo di cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di inserire nel nostro ordinamento il reddito minimo di cittadinanza, uno strumento volto ad assicurare alla nostra popolazione, in relazione alle scelte europee, un'esistenza libera e dignitosa e che ha lo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, gli inoccupati o i lavoratori precariamente occupati, ed ogni cittadino che voglia investire sulla propria formazione culturale e lavorativa.

Gli ultimi dati riportati concernenti il livello di povertà in Italia, presentati alle Camere nel rapporto annuale dell'ISTAT, richiedono al legislatore di promuovere azioni positive per combattere la povertà, la disoccupazione e l'emarginazione sociale che da questa deriva, poiché tali condizioni sono ampiamente riconosciute, a livello europeo, come violazioni della dignità umana e dei diritti fondamentali; pertanto, tramite l'inserimento del reddito minimo di cittadinanza si vuole garantire la cosiddetta *freedom from want*, per assicurare condizioni accettabili di uguaglianza, di opportunità e quindi di partecipazione alla vita sociale.

La presente crisi economica e finanziaria ha portato una contrazione dell'offerta dei posti di lavoro ed a fenomeni di pauperizzazione che hanno colpito soprattutto le donne e i giovani. L'ISTAT rileva come «Nel 2010 è aumentato il numero delle persone tra 15 e 29 anni fuori dal circuito formativo e lavorativo. Si tratta di 2,1 milioni di unità, 134 mila in più dell'anno precedente, pari al 22,1 per cento della popolazione di questa età, una quota nettamente superiore a quella tipica degli altri paesi europei».

Si ricorda che gli Stati membri dell'Unione europea, hanno previsto nei loro rispettivi sistemi un reddito di base come fonda-

mento del sistema di protezione sociale, poiché tale viene riconosciuto a tutti come un diritto soggettivo, ma non bisogna dimenticare che anche alcune delle nostre regioni, nel quadro delle competenze assegnate dalla riforma del titolo V della Costituzione, si sono avvalse di tale strumento.

Sembra importante sottolineare che tra i ventisette paesi della Unione europea la mancanza di un reddito di base è una circostanza riscontrabile soltanto in Italia, Grecia ed Ungheria.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno scelto di avvalersi di tale strumento per dar seguito alle disposizioni dell'articolo 34 della Carta europea (sicurezza sociale e assistenza sociale) che persegue l'obiettivo del contrasto all'esclusione sociale, collocando il sostegno al reddito dei cittadini dell'Unione europea all'interno di quelle politiche volte a garantire una vita dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Tale disposizione riconosce al reddito di cittadinanza una dignità di diritto a sé stante nell'ampio contesto di uno *ius existantiae*.

Ma questa iniziativa non è solo una scelta dei singoli Stati, poiché nel 1992 la Commissione adottò la raccomandazione 441/CEE dove riconosce «il diritto fondamentale della persona umana a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e lo strumento del reddito permette di far uscire le persone dalla povertà consentendo loro di vivere dignitosamente».

Tutte le esperienze in materia di redditi di base incondizionato per tutti, come riporta la relazione del Parlamento europeo sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa, se accompagnate da misure

supplementari di integrazione hanno dimostrato di essere strumenti efficaci di lotta alla povertà e all'esclusione.

La *ratio* che è dietro questo disegno di legge è quella di affermare il diritto al reddito come diritto di cittadinanza che si traduce nella possibilità per tutti coloro che vivono di un lavoro precario e che sono costretti ad accontentarsi di quel lavoro che «semplicemente c'è» di potersi sottrarre da un ricatto di un lavoro che non coincide con le proprie aspettative e poter perseguire il proprio progetto lavorativo e formativo.

Questo disegno di legge vuole pertanto aumentare le possibilità soggettive di scelta tramite la definizione di una soglia economica per una vita dignitosa e che permetta di rovesciare il segno algebrico della precarietà per porle fine e riformularla in un'opportunità di poter scegliere, di poter cercare e di poter studiare. Ciò in termini economici svolge una funzione di riattivazione del prodotto interno lordo, incrementando l'uso dei consumi minimi che vanno in favore non

solo dei soggetti beneficiari, ma anche dei soggetti del commercio e delle piccole e medie imprese partecipando alla riattivazione virtuosa del circuito economico.

Il diritto individuale al reddito, dunque, consente una ridefinizione di *welfare* in linea con una avanzata dinamicità sociale, che può rimettere in circolo tutto il capitale umano del nostro Paese, che oggi non ha la possibilità di emergere perché legato ad una situazione di necessità; un diritto che possa rendere i nostri giovani competitivi sul mercato al pari dei giovani degli altri Paesi europei, ma che, soprattutto, ci renda europei ed italiani migliori applicando il senso e la lettera dei primi articoli (2, 3 e 4) della nostra Carta costituzionale, quando definiscono i diritti e i doveri della persona come base fondamentale della nostra società.

Libertà ed uguaglianza tornano ad unire e non più a dividere perché fondati nell'azione attiva a favore della cittadinanza attraverso l'espressione del valore della fraternità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del reddito minimo
di cittadinanza)*

1. Al fine di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il reddito minimo di cittadinanza.

2. Il reddito minimo di cittadinanza ha lo scopo di favorire la cittadinanza attraverso l'inclusione sociale in particolar modo per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati ovvero per quei cittadini che intendano intraprendere un percorso lavorativo o cambiare quello già intrapreso da tempo, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

3. Le prestazioni del reddito minimo di cittadinanza sono garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Lo Stato concorre al finanziamento delle prestazioni del reddito minimo di cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza da parte delle regioni, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) «reddito minimo di cittadinanza»: quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;

b) «centri per l'impiego»: le strutture previste dall'articolo 29 della legge regionale della regione Lazio 7 agosto 1998, n. 38;

c) «disoccupati»: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro dipendente o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;

d) «inoccupati»: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;

e) «lavoratori precariamente occupati»: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello *status* di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002;

f) «lavoratori privi di retribuzione»: i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

g) «cittadini privi di lavoro»: i cittadini che o non lavorino più da tempo per necessità o scelta e i cittadini che stiano cambiando settore e formazione di lavoro.

Art. 3.

(Reddito minimo di cittadinanza)

1. Il reddito minimo di cittadinanza si articola nelle seguenti prestazioni:

a) per i soggetti beneficiari definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7.000 euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) per i soggetti beneficiari definiti all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), in somme di denaro non superiori a 7.000 euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'ISTAT, calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7.000 euro.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo di cittadinanza di cui all'articolo 1, i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g).

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presenta-

zione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3, i seguenti requisiti:

a) residenza nella regione di residenza da almeno ventiquattro mesi;

b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego, ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 2;

c) reddito personale imponibile e redditi diversi non superiori alla soglia di povertà indicata dall'ISTAT nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;

d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Art. 5.

(Compiti delle regioni e degli enti locali)

1. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il riconoscimento e l'erogazione delle prestazioni del reddito minimo di cittadinanza, in misura uniforme, su tutto il territorio nazionale.

2. Le regioni, di concerto con i comuni e gli enti locali, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1, adottano il regolamento per l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza. In particolare il regolamento stabilisce le modalità di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3, le modalità di sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni medesime.

3. Le regioni nello stabilire le modalità di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3 devono tener conto che:

a) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, presentano annualmente istanza al comune di residenza che provvede a trasmetterle al centro dell'impiego territorialmente competente;

b) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni

Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa;

c) è demandata ai comuni, quali enti erogatori del beneficio, l'adozione della specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni, di cui alla lettera b), il controllo delle stesse e della sussistenza dei requisiti. A tale scopo i comuni hanno accesso, solo per i beneficiari ed i richiedenti, alla banca dati dell'Agenzia delle entrate;

d) i comuni presentano con cadenza annuale, all'assessorato competente in materia di lavoro della rispettiva regione, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalle regioni per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive

sue integrazioni, dichiarare il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono sospese qualora il beneficiario:

a) venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;

b) partecipi a percorsi di inserimento professionale;

c) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo in misura da non rientrare nelle condizioni previste per l'istanza di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il reddito minimo di cittadinanza decade al compimento dell'età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore al reddito minimo di cittadinanza.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego. In tal senso è prevista domanda di appello e riconoscimento della non congruità all'amministrazione del comune responsabile dell'erogazione, del controllo e della sussistenza del titolo di beneficio del reddito minimo di cittadinanza. Allo scopo di garantire equità nel giudizio la re-

gione, d'intesa con le amministrazioni comunali, elabora un regolamento specifico entro trenta giorni dalla prima applicazione dell'erogazione del beneficio.

5. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 i comuni ne trascrivono le motivazioni e inviano copia ai centro per l'impiego e alla regione.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo. Alla copertura dell'onere concorrono i risparmi di spesa derivanti dal divieto di cumulo delle prestazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. Nelle more del riordino della disciplina fiscale in materia di rendite finanziarie, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sui redditi diversi, di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata al 20 per cento per i redditi maturati a decorrere dal 2012, ad eccezione dei rendimenti da titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2011 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il

complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono ri-classificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati, è ridotta al 20 per cento.

3. Alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpa-

trio con un'aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio o alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell'imposta si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto ca-

pitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell'1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e fissato nella deliberazione parlamentare approvativa dello stesso.

5. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4 del presente articolo, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, e successive modificazioni, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, propone ogni anno, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma

3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e vice ministri;
- c) sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al comma 7 devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

9. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio.

Art. 8.

(Soppressione di enti previdenziali e delega al Governo in materia di riordino di enti)

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento degli enti previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG). L'IPG esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

2. L'IPG succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 31 dicembre 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali del-

l'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'IPG. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'IPG. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispose lo statuto dell'IPG, da emanare entro i successivi due mesi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'IPG, che sono individuati come segue:

a) il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri, che dura in carica quattro anni;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio dura in carica quattro anni;

d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

3. Alla costituzione degli organi di cui al comma 2 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'IPG volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 dicembre 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'IPG e la piena attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e al presente comma, da avviare entro il 1° gennaio 2013. Il Piano di cui al presente comma è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, è delegato ad adottare un decreto legislativo, finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con compiti e funzioni nell'ambito del settore agroalimentare, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) incorporazione e fusione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare ed eliminare le sovrapposizioni negli interventi;

c) incentivazione di una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. Dalle di-

sposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 9.

*(Delega al Governo in materia
di razionalizzazione degli interventi
per il sostegno al reddito)*

1. I risparmi di spesa derivanti dal divieto di cumulo del reddito minimo di cittadinanza con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono utilizzati integralmente, fino a concorrenza dei relativi oneri per la copertura delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione e al riordino dei diversi trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati in favore dei soggetti beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 3, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli interventi per il sostegno al reddito al fine di eliminare le duplicazioni degli interventi, sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi in favore dei soggetti beneficiari del reddito minimo di cittadinanza;

b) razionalizzazione delle compartecipazioni e dei trasferimenti dello Stato in favore di regioni ed enti locali per il finanziamento delle politiche di sostegno al reddito.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 del presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.